



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2315

Misure per la tutela dell'ambiente marino e la resilienza delle zone costiere

18/12/2022 - 06:28

Indice

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. DDL S. 2315 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 2315 | 4 |

1. DDL S. 2315 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2315
XVIII Legislatura

Misure per la tutela dell'ambiente marino e la resilienza delle zone costiere

Iter

15 ottobre 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2315

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Ruggiero Quarto](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 luglio 2021**; annunciato nella seduta n. 342 del 6 luglio 2021.

Classificazione TESEO

AMBIENTE , TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI , TUTELA DEL PAESAGGIO ,
FONDALI MARINI

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 15 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 368 del 19 ottobre 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2315

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2315

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **QUARTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2021

Misure per la tutela dell'ambiente marino e la resilienza delle zone costiere

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge introduce disposizioni atte a favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio e della pianificazione territoriale delle zone costiere e di prossimità, della tutela dell'ambiente marino dai fenomeni naturali e antropici avversi e della realizzazione di infrastrutture strategiche per la messa in sicurezza e lo sviluppo ecosostenibile delle zone costiere.

Si ritiene che l'ambiente marino, le zone costiere, in particolare le città ubicate sulla costa, e le aree portuali necessitino di maggiore attenzione: devono essere dotate di adeguate infrastrutture per poter favorire il rilancio economico tanto atteso, specialmente dopo la crisi provocata dalla pandemia da Sars-CoV-2, che ha messo in seria difficoltà interi comparti produttivi del nostro Paese.

Per favorire la ripresa economica, in linea con quanto programmato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), occorre investire in cultura e turismo, negli scambi economici e in un'adeguata rete di collegamento, nella salvaguardia del patrimonio naturale, infrastrutturale, storico e culturale esistente, in considerazione del fatto che queste sono questioni imprescindibili per un Paese moderno quale si considera l'Italia.

In particolare, si auspica che questo testo normativo promuova la realizzazione delle opere specialmente nelle zone meno sviluppate d'Italia, con particolare riguardo al Mezzogiorno, il cui sviluppo è una condizionalità per l'approvazione del PNRR.

Tra l'altro, per anni si è considerato il settore turistico e culturale come un settore produttivo a sé, specialmente se si considera che l'Italia è la culla della cultura occidentale. In realtà, anche le bellezze naturali e storico-culturali del nostro Paese necessitano, in primo luogo di un adeguato riconoscimento da parte delle istituzioni come settore strategico per la ripartenza economica e, inoltre, di un valido ed efficace progetto per la realizzazione di interventi strategici che mettano queste zone svantaggiate in condizione di attrarre capitali nazionali e internazionali.

È evidente che per far ciò occorre investire nella realizzazione di reti di collegamento dell'ultimo miglio e non solo. Occorre investire nella realizzazione di autostrade, porti e ferrovie che siano in grado di collegare in breve tempo le regioni del Mezzogiorno con le zone costiere italiane, i Paesi dell'Europa del Nord o con i continenti al di fuori dell'Unione europea, nell'ottica della *green* o, meglio, della *blue economy*, nel rispetto cioè del principio secondo cui bisogna svolgere attività economiche che abbiano il minor impatto ambientale possibile e che dunque tendano alla conservazione del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico. Non solo. Occorre investire anche nell'ammodernamento e adeguamento alle più stringenti norme e buone pratiche in termini di sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale dei trasporti, oltre che investire per la completa realizzazione delle opere in cantiere che sono rimaste per lungo tempo incompiute.

Una rete di infrastrutture adeguate lungo tutta la penisola italiana è la chiave di volta di un Paese all'avanguardia con i tempi, interconnesso con il mondo, in grado di manifestare la sua adeguatezza al

ruolo, per lungo tempo rivestito, di Paese membro del G7.

Nel mondo globalizzato dobbiamo confrontarci non solo con i Paesi europei, ma con le grandi potenze economiche mondiali, che crescono a livelli vertiginosi, mentre l'Italia resta ferma.

La forza dell'Italia, storicamente, non risiede nel numero di forza lavoro a basso costo, nella disponibilità di risorse geominerarie, ma nelle abilità intellettuali e manifatturiere degli italiani, che da sempre si sono contraddistinti nel mondo come uomini di scienza e cultura. A ciò si aggiunge un'altra forza del nostro Paese: il suo patrimonio paesaggistico, artistico, storico e culturale, il cui emblema è racchiuso nel *Grand Tour*.

Il presente disegno di legge intende principalmente introdurre norme per la tutela dell'ambiente marino e la resilienza delle zone costiere da diverse angolazioni: dal punto di vista della tutela ambientale e della valorizzazione storico-culturale, turistica, infrastrutturale e urbanistica.

Con riferimento alla realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente marino, il presente disegno di legge: prevede una serie di azioni concrete. In particolare, attribuisce funzioni e assegna compiti per la gestione del rischio di erosione costiera e di maremoto, nonché per la gestione delle georisorse delle acque sotterranee, delle risorse idroelettriche e paesaggistiche; promuove la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali e la pianificazione di emergenza; mira a tutelare le acque marine e a salvaguardare la biodiversità dell'ecosistema marino, incentivando la riduzione dell'inquinamento del mare da nutrienti (nitrati, fosfati), microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti; promuove i piani di rinaturalizzazione delle aree marine e delle coste inquinate; promuove la realizzazione di impianti di depurazione efficienti, la bonifica dei siti inquinati e contrasta lo scarico diretto dei reflui urbani e industriali in mare; incentiva e agevola la produzione e l'utilizzo delle fonti energetiche alternative (moto ondoso, maree, correnti); promuove attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti il contrasto all'inquinamento del mare e l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili finalizzate alla prevenzione del rischio di maremoto.

Con riferimento alla volontà di avviare sul territorio nazionale la realizzazione di interventi strategici per la valorizzazione artistica, storico-culturale e turistica delle città e delle zone costiere, la presente legge incentiva e agevola la buona pianificazione territoriale e la realizzazione di opere pubbliche strategiche per la corretta gestione del territorio, la loro interconnessione con le principali reti di collegamento nazionali, e promuove azioni per la tutela del patrimonio ambientale dai rischi naturali e dall'inquinamento. In definitiva, investire nella « tutela e valorizzazione della bellezza del nostro Paese » è il *leitmotiv* del presente disegno di legge.

Non è esclusa infatti la possibilità che possano verificarsi frane delle falesie lungo le coste. Ogni anno sono qualche migliaio le frane che si innescano o si riattivano sul territorio nazionale e qualche centinaio gli eventi principali di frana che causano vittime, feriti, evacuati e danni a edifici, beni culturali e infrastrutture lineari di comunicazione primarie.

In Italia sono state perimetrate complessivamente oltre 860.000 aree a pericolosità da frana per una superficie pari a 59.981 km² (19,9 per cento del territorio nazionale), pericolosità strettamente connessa al pericolo alluvionale, che mette in serio rischio gli abitanti delle zone interessate, oltre che il patrimonio infrastrutturale, edilizio e storico-culturale.

Si stima che in Italia le aree a pericolosità da alluvione « elevata » e « molto elevata » hanno una superficie di 12.405 km² e che la popolazione ivi residente, esposta a rischio, è di oltre 6 milioni di abitanti.

Tra l'altro, una delle principali cause delle alluvioni è la desertificazione delle campagne e la sostituzione dell'agricoltura tradizionale con le monoculture industriali, per cui occorre un concreto impegno per la costante manutenzione del territorio: contrastare l'interramento dei corsi d'acqua; tenere i canali fluviali puliti da rifiuti e materiali inquinanti, ripulire i declivi da alberature e arbusti pericolanti, ammalati o secchi, sono solo alcune delle buone pratiche da adottare per impedire ai fenomeni franosi di trasformarsi in catastrofi.

Anche i siti storici costieri del Mediterraneo, classificati come patrimonio dell'umanità dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), sono in gran parte a rischio di catastrofiche inondazioni e, a causa dell'aumento del livello marino dovuto al

riscaldamento globale, nel corso di questo secolo la probabilità che questo avvenga può aumentare fino al 50 per cento. Basti pensare a Venezia e la sua laguna. Si stima infatti che sono a rischio alluvioni un numero pari 39.426 beni culturali, il 19,4 per cento del totale.

Servono dunque interventi puntuali di monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione del territorio, quali ad esempio la realizzazione di opere di difesa da frana delle falesie, opere per il contrasto all'arretramento della linea di costa, opere per la ricostituzione degli ambienti dunali, i ripascimenti, la salvaguardia della biodiversità marina e degli ecosistemi marini e delle zone umide. Mettere in sicurezza il territorio è una necessità, specie se si consideri che questi interventi preventivi andrebbero ad evitare il verificarsi di eventi dannosi e rappresenterebbero nel lungo periodo un risparmio di spesa rispetto agli interventi eseguiti in una situazione emergenziale.

Con particolare riferimento alla necessità di salvaguardare la biodiversità e gli ecosistemi marini, è d'uopo affermare che l'acqua assume un ruolo strategico e prioritario per la protezione dell'ambiente e il contrasto alla crisi climatica in atto. È necessario tutelarla, preservarla e garantirla per tutti i suoi usi. Secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del luglio 2018, solo il 38 per cento dei corpi idrici superficiali presenta un buono stato chimico e il 40 per cento un buono stato o un buon potenziale ecologico. Le conclusioni della relazione indicano che le acque europee continuano a essere sottoposte a pressioni significative dovute all'inquinamento da fonti diffuse (ad esempio, l'agricoltura e le infrastrutture di trasporto) e puntuali (ad esempio, l'industria o la produzione energetica), all'estrazione eccessiva e ai cambiamenti idro-morfologici che derivano da una serie di attività umane. Secondo la relazione della Commissione europea del 26 febbraio 2019 concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000), molto resta da fare per realizzare completamente gli obiettivi della medesima direttiva quadro e delle direttive correlate, innanzitutto da parte degli Stati membri. Gli Stati membri potranno trarre beneficio da un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori pertinenti del mercato e della società civile, al fine di assicurare una migliore applicazione del principio « chi inquina paga ». I fondi dell'Unione europea continueranno a sostenere le iniziative dirette all'attuazione, anche con il finanziamento di ricerca e innovazione, nonché le iniziative tese alla realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici. Il cammino verso il pieno conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque entro il 2027, termine a partire dal quale le possibilità di esenzione sono limitate, sembra per il momento molto complesso. Le relazioni hanno infatti dimostrato che, nonostante il fatto che verranno prese altre misure sino al 2021, ne occorreranno molte di più successivamente.

Il *Green New Deal* presentato dalla Commissione europea ha messo in campo il piano di azione « inquinamento zero », che prevede la salvaguardia della biodiversità nelle acque superficiali, la riduzione dell'inquinamento da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti. Purtroppo i diffusi fenomeni d'inquinamento delle matrici ambientali si ripercuotono sulla qualità delle acque potabili, con gravi conseguenze sulla nostra salute, sulla difficoltà di reperimento di acque salubri e sul conseguente eccessivo consumo di acque imbottigliate. L'ambiente deve essere salvaguardato nella sua interezza perché vengano preservate le sue fondamentali funzioni ecosistemiche e la biodiversità, basilare per la sopravvivenza della vita sul Pianeta. Salvaguardare la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, utilizzarne consapevolmente e in modo durevole le risorse è necessario se non vogliamo farci « sfuggire di mano » la vitalità del sistema. Questo presuppone in particolare per il nostro Paese il ripopolamento delle aree collinari abbandonate, la riscoperta dei saperi perduti, la cura collettiva dal basso dell'ambiente naturale-umano. Le comunità locali devono riappropriarsi delle capacità riproduttive dei propri ambienti di vita e di lavoro riattivando processi co-evolutivi e di condivisione interrotti dalla civiltà delle macchine, partendo dal ripopolamento e dalla valorizzazione delle zone costiere.

Occorre essere consapevoli che gli elementi del paesaggio e il paesaggio stesso, svolgono importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e il paesaggio costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro; il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei

territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana (Convenzione europea del paesaggio, Firenze, 2000).

Infine, con riferimento allo sviluppo ecosostenibile delle zone costiere e delle aree portuali, il presente disegno di legge: promuove l'interoperabilità su tutti i porti della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la creazione di una rete digitale dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci; favorisce la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni inquinanti delle aree portuali; favorisce la connettività e la digitalizzazione delle aree portuali e della catena logistica, nonché la semplificazione delle procedure e della catena logistica; incentiva e agevola la realizzazione dei porti turistici nelle zone costiere a maggior valenza storico-culturale e paesaggistica; favorisce la realizzazione di opere infrastrutturali per il loro collegamento con la rete autostradale e ferroviaria del nostro Paese nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico.

Le città costiere e le zone ad esse circostanti, perché possano finalmente svilupparsi da un punto di vista socio-economico, necessitano di interventi di rigenerazione urbana e periurbana, nell'ottica delle « *smart cities* », che cioè utilizzino per migliorare la gestione e l'efficienza dell'ambiente urbano soluzioni dell'*internet* delle cose.

Una città intelligente è un luogo in cui le reti e i servizi tradizionali vengono resi più efficienti con l'uso delle tecnologie digitali e delle telecomunicazioni a vantaggio dei suoi abitanti e delle imprese. Una città intelligente va oltre l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per un migliore utilizzo delle risorse e minori emissioni. Significa reti di trasporto urbano più intelligenti, approvvigionamento idrico potenziato, strutture per lo smaltimento dei rifiuti non inquinanti, oltre che utilizzo di energie alternative ai carbonfossili. Significa anche avere un'amministrazione cittadina più interattiva e reattiva, spazi pubblici più sicuri e soddisfare le esigenze di una popolazione che invecchia, ma significa anche promozione di attività storico-culturali, realizzazione di parchi verdi attrezzati, poli museali, luoghi di incontro legati al mare, acquari, percorsi pedonali, sentieri e predisposizione di concorsi di idee che realizzino progetti che mettono al centro il buon vivere cittadino.

Stando ai dati, nella scorsa programmazione europea per gli anni 2014-2020 le opportunità di finanziamento per progetti legati direttamente o indirettamente alle *smart city* sono arrivate a 456,6 miliardi di euro. In Italia sono già attive in questo ambito diverse città: oltre a Parma si stanno dando da fare Milano, Lecce, Firenze, Bolzano, Trento e Venezia (Fonte: Ansa, 14 maggio 2019). Altrettanto e forse più sarà fatto per la prossima programmazione pluriennale per gli anni 2021-2027. Ancora poco, però, è stato fatto per lo sviluppo in questo senso delle coste italiane ed è in questo senso che si muove il presente disegno di legge.

Con le seguenti norme si intende promuovere più iniziative di tipo ambientale, infrastrutturale, paesaggistico, di rigenerazione urbana e di valorizzazione storico-culturale, che mirino a sviluppare a pieno le potenzialità ancora inesprese dell'Italia, lungo la costa tirrenica, ionica, adriatica e nelle isole. Siamo convinti che, perché l'Italia possa ripartire dopo la grave crisi determinata dalla pandemia da Sars-CoV-2, bisogna incentivare lo sviluppo delle zone ad alta potenzialità attrattiva da un punto di vista turistico e storico-culturale, attualmente non ancora debitamente valorizzate, prime fra tutte le città del Meridione e, tra queste, quelle dell'entroterra, che non hanno adeguate reti di collegamento. Incentivare un buon rapporto tra le zone interne e il mare, avvicinare le città costiere, specialmente quelle del Sud, alle principali reti viarie nazionali e internazionali e agli aeroporti, indubbiamente produrrebbe enormi vantaggi in termini di sviluppo complessivo dell'Italia, specie se si consideri che la Commissione europea ha imposto delle condizionalità legate all'attuazione del PNRR che passano proprio dallo sviluppo del Meridione e della realizzazione di infrastrutture strategiche.

Da tutto ciò deriva che occorre mettere in campo tutte le professionalità e le competenze tecniche per prevenire i georischi e tutelare l'ambiente, investendo nello studio, nel monitoraggio, nella programmazione e nella realizzazione delle opere strategiche per il nostro Paese.

L'Italia infatti, pur avendo a disposizione tutte le competenze professionali e tecniche, all'avanguardia in tema di tutela dell'ambiente e di sviluppo ecosostenibile del territorio, manca di una organizzazione funzionale che sappia gestire al meglio le risorse economiche stanziato dallo Stato per la tutela

dell'ambiente, ora rese ancor più cospicue grazie all'approvazione del Piano programmatico del Consiglio europeo per la ripresa dell'Europa « Next Generation EU ».

Il piano del Consiglio europeo per il rilancio dell'economia dei Paesi membri dell'Unione europea duramente colpiti dalla crisi determinata dalla pandemia da Sars-CoV-2 prevede lo stanziamento di ingenti risorse per il « *Green New Deal* », ossia per la rinascita verde ed ecosostenibile dell'Europa: è chiaro che tali risorse dovranno essere impiegate in modo mirato e solo all'esito di una esaustiva e razionale programmazione degli interventi.

In particolar modo, le risorse stanziare per la rinascita verde dell'Italia dovranno essere impiegate principalmente per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del nostro Paese dai rischi naturali e idrogeologici, nonché per la lotta al cambiamento climatico.

L'auspicato sviluppo economico avverrà non per mezzo del consumo di suolo ma attraverso la salvaguardia del territorio nazionale, delle sue infrastrutture e dell'edificato esistente dai rischi naturali. Si prevedono così investimenti per lo Stato sociale, nuove procedure amministrative all'insegna della semplificazione, nonché aiuti alle imprese con sgravi fiscali.

Andando ad analizzare le modalità in cui questi obiettivi generali andranno a realizzarsi, si è individuato un modello operativo efficace, efficiente e altamente semplificato dal punto di vista amministrativo che mette il Ministero per la transizione ecologica e, per il suo tramite, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, con gli organi ad esso afferenti, in diretta sinergia con le autorità locali competenti per la programmazione e la realizzazione degli interventi.

Si prevede, infatti, che a livello nazionale debbano individuarsi le politiche macro-economiche da perseguire, di concerto con gli enti territoriali e i soggetti interessati, mentre a livello territoriale si deve procedere alla individuazione delle politiche micro-economiche e alla realizzazione degli interventi individuati a livello macroeconomico e microeconomico, con il diretto supporto delle autorità nazionali competenti.

Più nel dettaglio, si ritiene che, nell'ambito della politica in materia di « risorse idriche e relative infrastrutture », di cui al Piano per la transizione ecologica, ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) debba avere il precipuo compito di coordinare le politiche in materia di tutela dell'ambiente marino, di sviluppo delle zone costiere e delle aree portuali, nonché di valorizzazione delle città marinare. Di conseguenza, nell'ambito delle politiche summenzionate, il Piano per la transizione ecologica, di competenza del Ministero della transizione ecologica, si ritiene debba individuare un capitolo specifico per un « Programma nazionale per la tutela dell'ambiente marino, la valorizzazione delle città e delle zone costiere, lo sviluppo delle aree portuali », cui gli enti locali non solo devono attenersi a livello politico, ma a cui devono dare attuazione attraverso la realizzazione di interventi, individuati in specifici e dettagliati « Piani di intervento ».

I Piani di intervento sono specifici programmi attuativi delle politiche e degli obiettivi di cui al Programma nazionale per la tutela dell'ambiente marino, la valorizzazione delle città e delle zone costiere, lo sviluppo delle aree portuali, che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, la realizzazione di interventi complessi di demolizione e di ricostruzione, la bonifica e la sanificazione di zone marine e costiere inquinate e abbandonate, la realizzazione di interventi materiali e immateriali di valorizzazione di siti di particolare interesse storico-culturale e paesaggistico.

I Piani di intervento, in particolare, devono predisporre concrete misure atte alla messa in sicurezza delle coste (ad esempio delle falesie), alla manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, ubicato in zone costiere, alla realizzazione di insediamenti multifunzionali lungo le coste, che offrano servizi utili alla collettività, che colleghino la costa ai territori circostanti, alla rivitalizzazione sociale ed economica delle città marinare, all'arresto del consumo del suolo, a un efficientamento del consumo energetico e idrico, alla migliore depurazione dei reflui urbani e industriali, alla valorizzazione degli spazi pubblici e alla loro migliore accessibilità con i mezzi pubblici, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, alla promozione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che possano promuovere i territori interessati.

Quello che si impegna a promuovere il presente disegno di legge è un lavoro molto impegnativo, che

richiede un notevole sforzo anche in termini economici. È per questo motivo che si è previsto che gli enti locali, per la realizzazione dei Piani di intervento, possano fare ricorso non solo a risorse proprie, ma anche alle risorse di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al Piano energia e clima 2030, ai fondi strutturali europei e a tutte le risorse complementari di cui al programma *Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe* (REACT EU).

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCÌPI E FINALITÀ ISTITUZIONALI

Art. 1.

(Principi)

1. La presente legge introduce disposizioni atte a favorire gli investimenti intersettoriali nel campo della tutela dell'ambiente marino dai fenomeni naturali e antropici avversi, della realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile delle zone costiere e la loro messa in sicurezza, nonché dello studio e della pianificazione territoriale delle zone costiere e di prossimità.
2. La presente legge reca disposizioni atte a promuovere la costituzione di rapporti sinergici tra le città costiere e le città di prossimità alle coste con il mare, garantendo la valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio e storico-culturale esistente, nel rispetto dei principi costituzionali e in applicazione dei vincoli di carattere urbanistico, ambientale, ecologico, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. La presente legge introduce, altresì, disposizioni atte a favorire l'adozione delle conoscenze tecnico-scientifiche più avanzate e aggiornate in materia di sicurezza delle infrastrutture e degli edifici, nonché in materia di riduzione di emissioni inquinanti e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
4. Le disposizioni della presente legge hanno altresì la finalità di realizzare interventi strategici per lo sviluppo delle aree portuali e di costruire una valida e capillare rete di supporto ai processi di pianificazione strategica nazionale e regionale per rilanciare lo sviluppo economico e sociale del Paese, integrando i temi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione, della declinazione tecnologica ai fini ambientali delle capacità manifatturiere, costruttive, industriali e del terziario, garantendo la valorizzazione e la tutela del territorio e del paesaggio, la valorizzazione e la protezione dei beni ambientali, la sicurezza del costruito e delle opere da realizzare, la rigenerazione urbana, nonché il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente o la sua delocalizzazione ove esso sia ubicato in aree la cui elevata pericolosità geologica renda difficile predisporre adeguate opere di difesa.
5. Gli interventi strategici di cui alla presente legge sono analizzati, pianificati, programmati e realizzati da tutti i soggetti interessati perseguendo i fini di cui alla legge medesima nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea.
6. I soggetti interessati allo svolgimento delle attività, siano essi pubbliche amministrazioni o soggetti privati, non possono aggravare i procedimenti amministrativi se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2.

(Finalità istituzionali)

1. Al fine di avviare sul territorio nazionale la realizzazione di interventi strategici per la tutela

dell'ambiente marino e la resilienza delle zone costiere, la presente legge:

- a) attribuisce funzioni e assegna compiti per la valutazione, il monitoraggio, la pianificazione, la prevenzione, la programmazione e la realizzazione degli interventi per la gestione del rischio di erosione costiera e di maremoto, per la gestione delle georisorse delle acque sotterranee, geotermali e geotermiche, nonché delle risorse idroelettriche e paesaggistiche;
- b) incentiva e agevola il completamento e l'aggiornamento del Progetto per la realizzazione della cartografia geologica nazionale (CARG) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che prevede rispettivamente la realizzazione di una carta geologica alla scala 1:250.000 per le aree marine e la realizzazione di carte geologiche e geotematiche alla scala 1:50.000, con le relative banche dati alla scala 1:25.000, per le zone costiere;
- c) promuove l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili finalizzate alla prevenzione del rischio di maremoto, in accordo con il Sistema di allertamento nazionale per il rischio di maremoto (SIAM);
- d) salvaguarda la biodiversità dell'ecosistema marino, in particolare delle coste inquinate, delle zone umide, delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati ivi presenti, incentivando la riduzione dell'inquinamento del mare da reflui urbani e industriali, nonché da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti;
- e) tutela la funzione ecosistemica delle spiagge, previene il fenomeno dell'erosione costiera e salvaguarda le naturali dune costiere, promuovendo l'attuazione di piani di rinaturalizzazione delle aree marine, gestendo in maniera eco-sostenibile le biomasse vegetali che si depositano sulla spiaggia, quali la posidonia oceanica e le alghe derivanti da piante marine;
- f) tutela le acque marine promuovendo la realizzazione di impianti di depurazione efficienti nonché la bonifica dei siti inquinati e il riutilizzo delle acque reflue, opportunamente affinate, per gli usi irrigui o industriali;
- g) incentiva e agevola la produzione e l'utilizzo delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;
- h) promuove attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti il contrasto all'inquinamento del mare, la tutela della biodiversità e la salvaguardia dell'ecosistema marino.

2. Al fine di avviare sul territorio nazionale la realizzazione di interventi strategici per la valorizzazione artistica, storico-culturale e turistica delle città e delle zone costiere, la presente legge:

- a) promuove, nelle aree urbane e periurbane delle città costiere, lungo le coste e le spiagge, la realizzazione di interventi di rigenerazione che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, attraverso la realizzazione di parchi verdi attrezzati, percorsi naturalistici, camminamenti, luoghi di incontro, poli culturali e turistici, punti di avvistamento per il *bird e fish watching*, pannelli informativi con la mappa della costa ove sono indicati i porti e gli approdi, le calette e le spiagge, le dune e la vegetazione dunale, le praterie e le *banquettes* di posidonia, le aree protette, i punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione e le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile;
- b) incentiva e agevola la buona pianificazione territoriale e la realizzazione di opere pubbliche strategiche di natura strutturale e non strutturale, da parte di privati e di enti territoriali, per la corretta gestione del territorio, la tutela del patrimonio marittimo, ambientale e del paesaggio, nonché per la valorizzazione storico-culturale delle zone costiere;
- c) promuove la ristrutturazione di palazzi storici e il recupero di opere o manufatti antichi di grande valenza artistica e storico-culturale;
- d) promuove la costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città di prossimità alle coste con il mare, attraverso la realizzazione di collegamenti tra le città e il mare, la promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green*, anche con l'introduzione di percorsi pedonali, ciclabili e collegamenti autobus ;
- e) favorisce la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture di collegamento tra le principali vie di collegamento nazionali e le città costiere, le coste e le spiagge;

- f) promuove la memoria storica delle antiche repubbliche e città marinare attraverso la realizzazione di musei del mare, biblioteche e presidi culturali;
- g) promuove la realizzazione di progetti culturali che prevedono l'organizzazione di *festival* annuali del mare, rievocazioni storiche, convegni e seminari di studio su eventi significativi di rilievo storico-culturale;
- h) promuove il turismo delle città e delle zone costiere attraverso la realizzazione di progetti editoriali e di punti informativi anche via *web*;
- i) promuove la realizzazione di sentieri e percorsi turistici che colleghino le principali vie di comunicazione nazionali ai siti di interesse;
- l) promuove gli scambi e le iniziative di carattere storico-culturale tra le città costiere italiane e le città costiere europee o di Paesi terzi.

3. Al fine di avviare sul territorio nazionale la realizzazione di interventi strategici per lo sviluppo ecosostenibile delle aree portuali, la presente legge:

- a) promuove l'interoperabilità su tutti i porti della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la creazione di una rete digitale dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci;
- b) favorisce la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni inquinanti delle aree portuali;
- c) favorisce la connettività e la digitalizzazione delle aree portuali e della catena logistica, nonché la semplificazione delle procedure e della medesima catena logistica;
- d) incentiva e agevola la realizzazione dei porti turistici nelle zone costiere a maggior valenza storico-culturale e paesaggistica e favorisce la realizzazione di opere infrastrutturali per il loro collegamento con la rete autostradale e ferroviaria, gli aeroporti e gli eliporti, nel rispetto della conservazione del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico.

Art. 3.

(Programma nazionale per la tutela dell'ambiente marino, la valorizzazione delle città e delle zone costiere, lo sviluppo delle aree portuali)

1. Nell'ambito della politica in materia di risorse idriche e relative infrastrutture, di cui al Piano per la transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 57-*bis*, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) ha il compito di coordinare le politiche in materia di tutela dell'ambiente marino, di valorizzazione delle città e delle zone costiere, di sviluppo delle aree portuali, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. Nell'ambito delle politiche e delle azioni di cui agli articoli 1 e 2, il Piano per la transizione ecologica individua un « Programma nazionale per la tutela dell'ambiente marino, la valorizzazione delle città e delle zone costiere, lo sviluppo delle aree portuali » di seguito denominato « Programma nazionale ».

3. Il Programma nazionale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, prevede:

- a) la definizione degli obiettivi del Programma stesso, delineati in conformità agli articoli 1 e 2 della presente legge;
- b) le azioni e le misure da adottare per la realizzazione delle politiche in materia di risorse idriche e relative infrastrutture di cui al comma 1, con il relativo cronoprogramma;
- c) gli enti territoriali competenti per l'attuazione delle singole azioni;
- d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;
- e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
- f) lo stato di realizzazione degli interventi;
- g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

4. Il CITE, di concerto con le amministrazioni competenti, monitora la realizzazione delle opere e

degli interventi previsti nel Programma nazionale e verifica l'effettiva attuazione delle relative politiche in materia di tutela dell'ambiente marino, di valorizzazione delle città marinare e di sviluppo delle zone costiere e delle aree portuali.

5. Il CITE aggiorna annualmente il Programma nazionale e adotta le iniziative idonee a semplificare i procedimenti amministrativi per la realizzazione delle opere nei termini prestabiliti.

6. Il CITE determina i criteri per l'individuazione delle aree assoggettabili a interventi, da dichiarare aree di interesse pubblico generale, fermo restando che le suddette aree possono ricomprendere più lotti, complessi edilizi, singole infrastrutture, intere zone costiere, nonché zone urbane ed extraurbane ricadenti su uno o più enti locali.

Art. 4.

(Compiti degli enti territoriali delegati alla realizzazione delle singole azioni del Programma nazionale)

1. Gli enti territoriali competenti alla realizzazione delle politiche di cui al Programma nazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono a:

a) adeguare i rispettivi piani urbanistici e paesaggistici alle azioni e all'insieme organico delle misure e degli interventi necessari al conseguimento delle politiche per la tutela dell'ambiente marino; promuovere lo sviluppo delle zone costiere e delle aree portuali, nonché la valorizzazione delle città marinare, prediligendo i criteri del riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale delle aree marine e costiere degradate, del recupero delle aree abbandonate, della ristrutturazione, della sostituzione di strutture obsolete, della delocalizzazione di edifici e infrastrutture ubicate in aree a elevata pericolosità geologica e la rigenerazione urbana ed extraurbana degli edifici pubblici e privati ubicati nelle aree costiere, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) dichiarare « aree di interesse pubblico generale » le zone territoriali individuate come oggetto di interventi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, della presente legge;

c) predisporre i Piani di intervento di cui all'articolo 6 per la realizzazione delle politiche e degli obiettivi del Programma nazionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione;

d) effettuare la stima dei costi e individuare le risorse da destinare alla realizzazione delle opere di propria competenza.

Art. 5.

(Individuazione delle aree oggetto di intervento)

1. Per agevolare l'individuazione delle aree di interesse pubblico generale, le autorità competenti, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi. Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. A seguito della individuazione delle aree di interesse pubblico generale, gli enti locali interessati procedono a definire gli interventi da realizzare.

Art. 6.

(I Piani di intervento)

1. Sono definiti « Piani di intervento » i programmi che perseguono le politiche di cui agli articoli 1 e 2 e mirano alla realizzazione dei seguenti obiettivi generali:

a) monitoraggio, messa in sicurezza, manutenzione e rinaturalizzazione ambientale delle coste, delle falesie e delle aree marine;

- b) ristrutturazione di palazzi storici e recupero di opere o manufatti antichi di grande valenza artistica e storico-culturale di proprietà dello Stato ubicati nelle zone ricadenti nei Piani di intervento;
- c) realizzazione di opere infrastrutturali; di interventi complessi di demolizione e ricostruzione;
- d) arresto del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli, salvaguardia delle coste dall'arretramento dovuto all'eliminazione dei sistemi dunali e alla rimozione della posidonia spiaggiata;
- e) migliore depurazione dei reflui urbani e industriali e contrasto al loro spargimento nelle acque;
- f) rinaturalizzazione ambientale delle coste e delle aree marine, nonché bonifica e sanificazione di zone marine e costiere inquinate e abbandonate;
- g) valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree marine e delle aree verdi circostanti le zone costiere, nonché di siti di particolare interesse storico-culturale e paesaggistico;
- h) rivitalizzazione sociale ed economica delle zone interessate;
- i) efficientamento del consumo energetico e idrico delle zone costiere e delle aree portuali;
- l) promozione dell'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- m) realizzazione, lungo le coste e nelle zone di interesse, di insediamenti multifunzionali che offrano servizi utili alla collettività, quali il collegamento della costa ai territori circostanti, i servizi di zona, i mezzi pubblici a basso impatto ambientale, i percorsi pedonali e ciclabili che rendano le zone interessate più accessibili;
- n) realizzazione di interventi di rigenerazione che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi attraverso la realizzazione di parchi verdi attrezzati, percorsi naturalistici, camminamenti, luoghi di incontro, poli culturali e turistici, punti di avvistamento per il *bird e fish watching*, pannelli informativi con la mappa della costa ove sono indicati i porti e gli approdi, le calette e le spiagge, le dune e la vegetazione dunale, le praterie e le *banquettes* di posidonia, le aree protette, i punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione e le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile;
- o) buona pianificazione territoriale e realizzazione di opere pubbliche strategiche di natura strutturale e non strutturale, da parte di privati e di enti territoriali, per la corretta gestione del territorio, la tutela del patrimonio marittimo, ambientale e del paesaggio, nonché per la valorizzazione storico-culturale delle zone costiere;
- p) costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città di prossimità alle coste con il mare, attraverso la realizzazione di collegamenti tra le città e il mare, la promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green*, anche con l'introduzione di percorsi pedonali, ciclabili e collegamenti autobus;
- q) realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra le principali vie di collegamento nazionali e le città costiere, le coste e le spiagge, nel rispetto della conservazione dell'equilibrio naturale di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico.

2. I Piani di intervento sono predisposti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e sono approvati dall'autorità competente dopo aver espletato l'*iter* amministrativo preliminare alla loro approvazione.

Art. 7.

(Misure per la tutela dell'ambiente marino)

1. Al fine di avviare sul territorio nazionale la realizzazione degli interventi strategici per la tutela dell'ambiente marino previsti nel Programma nazionale, i Piani di intervento, in ottemperanza degli obiettivi generali di cui all'articolo 6, comma 1, devono prevedere specifiche misure e azioni per:

- a) attribuire funzioni e assegnare compiti per la valutazione, il monitoraggio, la pianificazione, la prevenzione, la programmazione e la realizzazione degli interventi per la gestione del rischio di erosione costiera e di maremoto, nonché per la gestione delle georisorse delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche, idroelettriche e paesaggistiche;
- b) incentivare e agevolare il completamento e l'aggiornamento del Progetto CARG dell'ISPRA, che

prevede rispettivamente la realizzazione di una carta geologica alla scala 1:250.000 per le aree marine e la realizzazione di carte geologiche e geotematiche alla scala 1:50.000, con le relative banche dati alla scala 1:25.000 per le zone costiere;

c) promuovere l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili finalizzate alla prevenzione del rischio di maremoto, di concerto con il Sistema di allertamento nazionale per i maremoti (SIAM);

d) prevenire il rischio di frane dei crostoni rocciosi, monitorando le falesie e realizzando opere di difesa da frana;

e) salvaguardare la biodiversità dell'ecosistema marino, in particolare delle coste inquinate, delle zone umide, delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati ivi presenti, incentivando la riduzione dell'inquinamento del mare da reflui urbani e industriali, da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti;

f) tutelare la funzione ecosistemica delle spiagge, prevenire il fenomeno dell'erosione costiera e salvaguardare le naturali dune costiere, promuovendo l'attuazione di piani di rinaturalizzazione delle aree marine, gestendo in maniera ecosostenibile le biomasse vegetali che si depositano sulla spiaggia, quali la posidonia oceanica e le alghe derivanti da piante marine, nonché prevedendo i ripascimenti e la reimmissione in mare delle biomasse. Le biomasse vegetali di origine marina possono essere utilizzate per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse attraverso tecniche naturalistiche, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi che favoriscono la conservazione dell'ecosistema e riducono il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere, previa separazione della biomassa vegetale spiaggiata di origine marina dalla sabbia e dai rifiuti abbandonati frammisti alla stessa. La sabbia derivante da tale attività è in ogni caso reimpressa negli arenili, anche ai fini del ripascimento;

g) tutelare le acque marine promuovendo la realizzazione di impianti di depurazione efficienti e contrastare lo scarico diretto dei reflui urbani e industriali in mare, nonché bonificare i siti inquinati;

h) incentivare la produzione e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;

i) promuovere attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti il contrasto all'inquinamento del mare, la tutela della biodiversità e la salvaguardia dell'ecosistema marino.

Art. 8.

(Misure per la valorizzazione delle città e delle zone costiere)

1. Al fine di avviare sul territorio nazionale la realizzazione di interventi strategici per la valorizzazione delle città e delle zone costiere, l'uso sociale dei luoghi a valenza storico-paesaggistica e artistico-culturale, il recupero funzionale delle aree costiere urbane e periurbane con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali, il rilancio turistico e culturale, così come previsti nel Programma nazionale, i Piani di intervento, in ottemperanza degli obiettivi generali di cui all'articolo 6, comma 1, devono prevedere specifiche misure e azioni finalizzate a:

a) incentivare e agevolare la buona pianificazione territoriale, la realizzazione di opere pubbliche strategiche di natura strutturale e non strutturale per la corretta gestione del territorio, la tutela del patrimonio marittimo, ambientale e del paesaggio, nonché per la valorizzazione storico-culturale e artistica delle città e delle zone costiere;

b) promuovere, nelle aree urbane e periurbane delle città costiere, lungo le coste e le spiagge, la realizzazione di interventi di rigenerazione che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, attraverso la realizzazione di parchi verdi attrezzati, percorsi naturalistici, camminamenti, luoghi di incontro, poli culturali e turistici, punti di avvistamento per il *bird e fish watching*, pannelli informativi con la mappa della costa ove sono indicati i porti e gli approdi, le calette e le spiagge, le dune e la vegetazione dunale, le praterie e le *banquettes* di posidonia, le aree protette, i punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione e le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile;

- c) promuovere la costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città di prossimità alle coste con il mare, attraverso la realizzazione collegamenti tra le città e il mare, la promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green*, anche con l'introduzione di percorsi pedonali, ciclabili e collegamenti autobus;
- d) promuovere la rigenerazione delle zone urbane e periurbane delle città costiere e favorire la loro interconnessione con le principali reti di collegamento nazionali, attraverso la realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, la promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green*;
- e) favorire la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, oltre che la realizzazione di sentieri e percorsi turistici di collegamento ai siti di interesse;
- f) promuovere la ristrutturazione di palazzi storici e il recupero di opere o manufatti antichi di grande valenza artistica e storico-culturale e la realizzazione di musei del mare, biblioteche e presidi culturali;
- g) promuovere la realizzazione di progetti culturali che prevedano l'organizzazione di *festival* annuali del mare, rievocazioni storiche, convegni e seminari di studio su eventi significativi di rilievo storico-culturale, la realizzazione di progetti editoriali e punti informativi anche via *web*, la promozione di scambi e iniziative di carattere storico-culturale tra le città costiere italiane e le città costiere europee o di Paesi terzi;
- h) promuovere attraverso la realizzazione di musei del mare, biblioteche, presidi culturali la memoria storica delle antiche repubbliche e città marinare.

Art. 9.

(Misure per lo sviluppo delle aree portuali)

1. Al fine di avviare sul territorio nazionale la realizzazione di interventi strategici per lo sviluppo ecosostenibile delle zone costiere e delle aree portuali così come previsti nel Programma nazionale, i Piani di intervento, in ottemperanza degli obiettivi generali di cui all'articolo 6, comma 1, devono prevedere specifiche misure e azioni finalizzate a:

- a) promuovere l'interoperabilità su tutti i porti della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la creazione di una rete digitale dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci;
- b) favorire la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni inquinanti delle aree portuali;
- c) favorire la connettività e la digitalizzazione delle aree portuali e della catena logistica, nonché la semplificazione delle procedure e della medesima catena logistica;
- d) realizzare porti turistici nelle zone costiere a maggior valenza storico-culturale e paesaggistica e realizzare opere infrastrutturali per il loro collegamento con la rete autostradale e ferroviaria nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico.

Art. 10.

(Attuazione dei Piani di intervento)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione dei Piani di intervento, le autorità competenti predispongono i bandi di gara per l'appalto dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dal citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Entro il termine di cui al comma 1, le autorità competenti adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, secondo i criteri e le modalità di cui al Programma nazionale.
3. Entro il termine di cui al comma 1, le autorità competenti definiscono, altresì, i metodi e le procedure per il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del Terzo settore alle iniziative di cui al Programma nazionale e ai relativi Piani di intervento locali.
4. I Piani di intervento le cui azioni e misure ricadono nei centri storici o negli agglomerati urbani di valore storico sono approvati d'intesa con le competenti soprintendenze archeologia, belle arti e

paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi attuativi dei rispettivi Piani, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle zone sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. I Piani di intervento le cui azioni e misure si riferiscono alle aree di cui al comma 4 sono vincolati al rispetto:

- a) dell'identità culturale e naturale dei luoghi;
- b) del carattere d'insieme degli aggregati edilizi dal punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi e della tradizione degli organismi architettonici;
- c) del paesaggio, della trama viaria storica e dei relativi elementi costruttivi;
- d) del carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento.

Art. 11.

(Criteri per la realizzazione degli interventi)

1. Gli interventi di cui ai Piani di intervento, regolarmente approvati, devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, nel rispetto delle prescrizioni per le zone sismiche e dei vincoli di carattere ambientale, ecologico, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 50, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché delle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, attuate, rispettivamente, dai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 23 febbraio 2010, n. 49.

2. All'atto della progettazione preliminare degli interventi devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto espressamente, nella valutazione dei costi e dei benefici, in particolare sotto il profilo ambientale, e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi. Tra le differenti soluzioni e tecniche esaminate devono essere prese in considerazione anche quelle di ingegneria naturalistica che sono da preferire nel caso in cui ne sia dimostrata l'uguale efficacia rispetto a quelle tradizionali e più invasive.

3. Gli elenchi degli interventi da inserire nei Piani di intervento possono essere elaborati facendo riferimento alle proposte progettuali inserite nel Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS), nonché alle esistenti carte geologiche alla scala 1:250.000 per le aree marine oltre che alle esistenti carte geologiche e geotematiche alla scala 1:50.000, con le relative banche dati alla scala 1:25.000, per le zone costiere. L'aggiornamento dei quadri conoscitivi è garantito da una precisa correlazione con la documentazione geologica, geotecnica e geofisica di progetto allegata alle pratiche edilizie, assicurando la realizzazione e l'aggiornamento di una cartografia di dettaglio a scala comunale di tipo geologico, geotematico e di microzonazione sismica, per procedere alla pianificazione territoriale e urbanistica, adottando gli *standard* di acquisizione e di restituzione in uso presso l'ISPRA, eventualmente anche attraverso forme di collaborazione con le università.

4. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare il naturale equilibrio sedimentario del corso d'acqua, a meno che non siano espressamente autorizzati dalla competente Autorità di bacino idrografico o di bacino distrettuale in base a uno specifico programma di gestione dei sedimenti nel bacino idrografico.

5. Gli interventi di naturalizzazione, incluse la delocalizzazione di beni ubicati in aree ad alta pericolosità idraulica e la rimozione di manufatti che limitano la continuità tra alveo e piana inondabile, devono essere privilegiati, ove possibile, rispetto agli interventi di artificializzazione.

6. Per gli interventi sul reticolo idrografico e, in particolare, per la mitigazione del rischio idraulico, la relazione tecnica deve attestare e dimostrare con chiarezza, da parte di ciascun professionista, che l'intervento non comporta un aggravio del rischio idraulico a valle o a monte; la relazione deve essere presentata alla competente Autorità di bacino idrografico o di bacino distrettuale territorialmente competente, che ha sessanta giorni di tempo per esprimere il suo assenso o diniego, ovvero per chiedere integrazioni o per suggerire modifiche all'intervento. L'Autorità, con adeguata motivazione, può richiedere ulteriori trenta giorni per esprimere il proprio giudizio. Decorsi tali termini si intende formato il silenzio assenso. La richiesta di documentazione integrativa interrompe i termini di cui al presente comma.

7. In fase di progettazione dell'intervento, con una perizia tecnica asseverata da un tecnico di settore iscritto all'albo professionale, è attestata la riduzione del rischio.

Art. 12.

(Promozione delle tecniche di ingegneria naturalistica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle opere pubbliche è privilegiato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per tecniche di ingegneria naturalistica si intendono:

- a) le tecniche di rinaturazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o a comunità vegetali e animali;
- b) le tecniche che utilizzano piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento con altri materiali;
- c) le tecniche che utilizzano materiali, anche solo inerti, infrastrutture e altri strumenti volti a garantire condizioni favorevoli alla vita delle specie animali.

3. Le tecniche di ingegneria naturalistica si applicano per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o di lavori puntuali e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, compresi le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. In particolare, tali tecniche consentono di:

- a) limitare l'azione erosiva degli agenti meteorici;
 - b) garantire la stabilizzazione e il consolidamento delle opere eseguite;
 - c) accelerare i processi di reinserimento naturalistico delle aree di intervento, utilizzando le caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali quali la capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e l'elevata capacità di propagazione vegetativa.
4. Le tecniche di ingegneria naturalistica perseguono i seguenti obiettivi:
- a) tecnico-funzionali: riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, consolidamento del terreno, protezione dall'erosione sia di pendii sia di corsi d'acqua, sistemazione idrogeologica diffusa del territorio e aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche, nonché stabilizzazione e consolidamento di scarpate in ambiti infrastrutturali;
 - b) ecologico-naturalistici: preparazione, riparazione e ricostruzione dei processi vitali di ecosistemi con diverso grado di naturalità, utilizzando anche particolari accorgimenti per garantire la continuità degli *habitat*, quali rampe per pesci o sottopassi e sovrappassi faunistici;
 - c) paesaggistici: impiego di materiali naturali del luogo e determinazione di processi pseudo-spontanei di riedificazione ambientale ed ecologica, garantendo l'integrazione delle componenti naturali e delle componenti antropiche;
 - d) economici: risparmi sui costi delle opere e, in particolare, su quelli di manutenzione, calcolati sulla durata dell'intero ciclo di vita dei manufatti, rispetto alle tradizionali tecniche di ingegneria civile e di geotecnica;
 - e) socio-economici: sviluppo dell'occupazione nelle aree collinari e montane nonché miglioramento della qualità dell'ambiente di vita; contributo alla gestione economica ed ecocompatibile delle risorse

naturali, secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 13.

(Limiti alla realizzazione degli interventi)

1. I terreni interessati dagli interventi di cui ai Piani d'intervento non possono cambiare destinazione d'uso per almeno dieci anni dalla loro conclusione, fatti salvi eventuali limiti temporali maggiori.

Art. 14.

(Realizzazione di banche dati informatizzate)

1. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i soggetti attuatori dei Piani di intervento pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali gli interventi approvati e i relativi stati di avanzamento finanziario, realizzativo e procedurale.

2. I soggetti attuatori dei Piani di intervento possono avvalersi delle schede istruttorie inserite nel Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) e, in tal caso, hanno il compito di verificare che le informazioni sugli interventi inserite nei propri sistemi gestionali di monitoraggio, e rese disponibili sui propri siti *internet* istituzionali, siano congruenti con i contenuti delle corrispondenti schede istruttorie inserite nel ReNDiS.

3. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono, altresì, resi disponibili, con periodicità bimestrale, dalla banca dati istituita presso la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che provvede a renderli fruibili per le amministrazioni interessate.

Art. 15.

(Partecipazione dei privati alla definizione dei Piani di intervento)

1. Nei provvedimenti di approvazione dei Piani di intervento sono disciplinate le modalità di partecipazione diretta dei privati alla individuazione dei progetti da inserire nei Piani medesimi.

2. Le autorità competenti fanno ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

3. Le autorità competenti, nell'ambito dei Piani di intervento, hanno facoltà di affidare gli interventi di cui alla presente legge a soggetti pubblici o privati a seguito dell'espletamento delle procedure di gara di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 16.

(Modifica all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 17 ottobre 1996, n. 534)

1. All'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 17 ottobre 1996, n. 534, dopo le parole: « prestino rilevanti servizi in campo culturale » sono inserite le seguenti: « , storico-culturale e artistico, al fine di valorizzare la memoria storico-culturale delle città e dei paesaggi; ».

Art. 17.

(Riconoscimento del valore storico-culturale delle ex repubbliche marinare e delle ex città marinare)

1. È riconosciuto il valore storico-culturale delle ex repubbliche marinare ed ex città marinare di cui all'allegato I alla presente legge.

2. Il Ministero della cultura stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1, qualora vi siano città che ne facciano espressa richiesta scritta e abbiano il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) una letteratura specifica attestante l'identità storico-marinara della città;

b) l'avvenuto svolgimento, per almeno cinque anni, di attività promozionale di carattere storico-culturale sul tema della memoria storica di ex città marinara, attraverso la produzione di pubblicazioni e seminari di studio.

Art. 18.

(Risorse per la realizzazione del Programma nazionale)

1. Per la realizzazione dei Piani di intervento inseriti nel Programma nazionale, gli enti locali possono fare ricorso a risorse proprie, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al relativo Fondo complementare, al Piano energia e clima 2030, ai fondi strutturali europei e a tutte le risorse complementari di cui al programma *Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe* (REACT EU).

2. Le risorse destinate alla realizzazione del Programma nazionale devono essere impiegate principalmente:

a) per la realizzazione delle politiche di cui agli articoli 1 e 2 e degli obiettivi generali di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge;

b) per il rimborso delle spese di progettazione degli interventi ammessi a finanziamento;

c) per il finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità ambientale e urbanistica ed economico-finanziaria;

d) per il finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste in riferimento agli interventi ammessi;

e) per il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali sia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

f) per il ripristino e la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale pubblico ricadente nei rispettivi Piani di intervento;

g) per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico e sismico del patrimonio immobiliare pubblico, con particolare riferimento ai palazzi storici, nonché per il recupero di opere o manufatti antichi di grande valenza artistica e storico-culturale di proprietà dello Stato ricadenti nei rispettivi Piani di intervento;

h) per l'assegnazione di finanziamenti ai privati per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico e sismico di palazzi storici, nonché per il recupero e la mostra al pubblico di opere o manufatti antichi di grande valenza artistica e storico-culturale;

i) per la realizzazione di interventi e azioni volti alla valorizzazione storico-culturale delle ex repubbliche marinare e delle ex città marinare di cui all'articolo 17.

3. Gli enti locali beneficiari delle risorse aggiuntive di cui al comma 1 rendicontano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate.

4. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Allegato I

| Tabella 1 |
|--|
| <i>Elenco delle città riconosciute come « Ex repubbliche marinare »</i> |
| - Amalfi; - Pisa; - Genova; - Venezia. |
| Tabella 2 |
| <i>Elenco delle città riconosciute come « Ex città marinare »</i> |
| - Ravenna; - Ancona; - Barletta; - Trani; - Noli Ligure; - Gaeta. |

